

Istituto Comprensivo Statale VIA BOLOGNA BRESSO Scuole dell'Infanzia,







Scuole Primarie

MI

CONTRATTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

CUP: C71F22001350006 CIG: 9650204045

Tra

L'Istituto Comprensivo Statale "Via Bologna" DI Bresso (MI) codice fiscale 97667010157, con sede in via Bologna, 38, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Davide Bassani nato a Milano il 05/04/1975, codice fiscale BSSDVD75D05F205H, domiciliato con la presente carica presso la sede dell'istituto Comprensivo via Bologna, 38 – 20091 Bresso (MI)

e

La Ditta Easyteam.org SRL, con sede presso: Tribiano (MI), via Walter Tobagi 2, e con partita IVA numero 07331470968, codice fiscale numero 07331470968, registrata presso il registro delle imprese di Milano, in persona del legale rappresentante Luciano Angeletti, nato a Segrate (MI) il 12/03/1964, codice fiscale NGLLCN64C12I577E (d'ora in avanti denominato "Fornitore")

PREMESSO CHE

Il Fornitore è una ditta operante nel settore:

Consulenza e servizi informatici, regolarmente accreditato su MEPA e Consip

- Il Committente intende avvalersi della capacità professionale del Fornitore e stipulare il presente contratto;
- Il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi interni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del Fornitore al Committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:

- sviluppo sito web istituzionale rispondente alle linee guida AgID 2022 e basato sul template ufficiale AgID Designers Italia per gli istituti scolastici;
- per una descrizione dettagliata del servizio si invita a consultare il documento allegato al presente contratto, denominato Allegato A
- 2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

- 1. Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, non avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, essendo la sua prestazione non fungibile e per lo tanto si richiede che il servizio venga svolto solamente dal Fornitore.
- 2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.
- 3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme concordate tra le parti.
- 4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.

Art. 3 - Consegna del servizio

- 1. Le parti convengono che per una corretta e adeguata esecuzione della prestazione, servirà il tempo necessario per il suo espletamento, così come si conviene dagli usi e i costumi della prestazione stessa.
- 2. Pertanto il Fornitore si impegna a consegnare il servizio oggetto del contratto entro il duecentosettantesimo giorno dalla data di stipula del contratto (10 novembre 2023)
- 3. In caso di ritardo nella consegna del servizio il Committente si riserva il diritto di tutelarsi in tutte le sedi qualora lo ritenga opportuno.
- 4. Non incorrerà in penale alcuna il Fornitore nel caso in cui il ritardo derivi da forze maggiore o cause a lui non imputabili, così come nel caso in cui il Committente non abbia fornito informazioni o materiali necessari per il corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni

- 1. Il Committente si impegna a versare al Fornitore, per tutto il periodo della durata del presente contratto, l'importo di euro 5.652 (€ cinquemilaseicentocinquantadue/00) + IVA.
- 2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il 30 giorni dall'emissione della fattura da parte del Fornitore.
- 3. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato numero IT95R0200833570000101323933, intestato a Easyteam.org SRL.
- 4. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del Fornitore, lo stesso verrà considerato nullo.

Art. 5 - Decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto avrà una durata legata all'opera oggetto del contratto. In ogni caso il presente contratto non potrà protrarsi oltre il termine del 10 novembre 2023, oltre al quale il Fornitore si considererà inadempiente.
- 2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Art. 6 - Obblighi del Fornitore

- 1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.
- 3. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.
- 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.
- 5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
- 6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.
- 7. Il Fornitore, nell'erogazione del proprio servizio, dichiara di appoggiarsi esclusivamente a Server Farm italiane in possesso di tutte le certificazioni necessarie, richieste dalle Linee Guida AgID 2022 e dalla procedura di asseverazione della domanda di finanziamento. Le certificazioni rilasciate dalle server farm sono allegate al presente contratto. Il Fornitore ha comunicato in forma scritta al Committente le corrette diciture delle suddette certificazioni, da indicare durante la procedura di richiesta del finanziamento.

Art. 7 - Variazioni

1. Tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti ed indicati negli articoli precedenti dovranno essere presentate al Fornitore per iscritto indicando chiaramente le variazioni rispetto a quanto previsto in precedenza.

2. Il Fornitore in tal caso quantificherà al Committente, che dovrà darne approvazione per iscritto, la maggiorazione del corrispettivo conseguente all'inserimento delle modifiche, delle aggiunte e delle variazioni richieste, anche in base alla percentuale di lavoro già effettuato, ed indicherà i nuovi termini di consegna stimati, salvo comunque il diritto di recedere dal contratto, senza penalizzazioni, qualora l'ammontare delle variazioni richieste dal Committente comporti notevoli modificazioni ed aggravi nel servizio.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

- 1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di non approvazione del servizio svolto da parte di AgID o del Ministero competente. In tal caso si considera applicata la garanzia denominata **Approvati o Rimborsati**, che solleva il Committente dal pagamento della prestazione.
- 2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo.
- 3. Le eventuali penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, così come al comma successivo
- 4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Committente possa aver fornito al Fornitore.

Art. 9 - Marchi e proprietà intellettuale

- 1. Le parti accordano che il Fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del Committente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.
- 2. Il Fornitore si impegna ad informare prontamente al Committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.
- 3. I diritti proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità o proprietà del Fornitore stesso, fatti salvi i diritti per l'utiizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente.
- 4. Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
- 5. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
- 6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente il Fornitore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

7. Il Fornitore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dal Fornitore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Art. 10 - Forza maggiore

- 1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
- 2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
- 3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.

Art. 11 - Trattamento dati personali

- 1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
- 2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
 - trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
 - non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
 - curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
- 3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 12 - Allegati

- 1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
 - Allegato A: Descrizione dettagliata del servizio
 - Allegato B: Certificazione ISO 14001
 - Allegato C: Certificazione ISO 50001
 - Allegato D: Certificazione Green Energy
 - Allegato E: Istruzioni compilazione domanda finanziamento

Art. 13 - Clausola compromissoria

- 1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
- 2 In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della ditta Easyteam.org SRL.

Art. 14 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le norme legislative presenti nel territorio Italiano, ed in particolare sarà soggetto all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

Tribiano, il 13 febbraio 2023

Committente

Il Fornitore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio", "Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del fornitore", "Risoluzione del contratto", "Marchi e proprietà intellettuale", "Forza maggiore", "Clausola compromissoria".

Il Committente

Il Fornitore